

Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato alla Finanziaria 2000 - Articolo 9)

Legge 21 novembre 2000, n. 342

(Gazzetta ufficiale 25 novembre 2000 n. 276)

Misure in materia fiscale

(omissis)

Articolo 9

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera *a*), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI".

(omissis)